

## Le “aree idonee” tra competenza statale e limiti regionali: la recente giurisprudenza del TAR Veneto

La disciplina delle aree idonee per l’installazione di impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili, delineata originariamente dall’art. 20 del d.lgs. n. 199 del 2021 ed oggi contenuta nell’art. 11-*bis* del d.lgs. n. 190 del 2024 (c.d. TU FER), rappresenta uno degli snodi più rilevanti dello sviluppo delle rinnovabili, collocandosi al crocevia tra competenze statali e regionali.

In questo contesto si inseriscono alcune recenti pronunce del TAR Veneto (Sez. IV, 25 marzo 2026, n. 650; Sez. IV, 15 aprile 2026, n. 825), che offrono un’importante ricostruzione sistematica del riparto di competenze, affermando con chiarezza la **prevalenza della disciplina statale su quella regionale**.

### Le vicende

Entrambi i casi sottoposti al Giudice veneto originano da PAS presentate per la realizzazione di impianti FER in aree idonee ai sensi della normativa *ratione temporis* applicabile di cui all’art. 20, co. 8, del d.lgs. n. 199 del 2021 a cui i competenti Comuni si opponevano lamentando la violazione della disciplina regionale posta dalla L.r. n. 17 del 2022.

Con tale norma il Legislatore regionale – nell’esercizio delle competenze concorrenti in materia di energia e governo del territorio – ha introdotto, *inter alia*:

- indicatori di non idoneità (es. aree agricole di pregio);
- requisiti soggettivi (es. requisito di imprenditore agricolo professionale o di coltivatore diretto);
- condizioni quantitative (es. asservimento all’impianto di una porzione di territorio pari ad almeno 15 volte l’area occupata dall’impianto stesso).

### La qualificazione delle aree idonee come espressione di principi fondamentali statali

Il TAR Veneto risolve il rapporto antinomico tra normativa statale e quella regionale a favore della prima, affermando il seguente principio fondamentale:

**“l’installazione degli impianti fotovoltaici (anche con moduli a terra) in aree considerate idonee ex lege deve considerarsi sempre consentita, senza che possano rilevare limitazioni o restrizioni imposte da normative regionali, previgenti o successive all’entrata in vigore della normativa nazionale”.**

Il TAR ritiene di poter giungere a tale approdo ermeneutico facendo corretta applicazione dei principi costituzionali in materia di competenza legislativa.

Siamo nella materia “*produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia*” e in quella di “*governo del territorio*” ricadenti, ai sensi dell’art. 117, co. 3, della Costituzione, nella potestà legislativa concorrente tra Stato e Regioni.

Ne discende che alle Regioni è consentito legiferare nelle predette materie, ma solo se ciò avvenga nel rispetto dei principi fondamentali della materia la cui determinazione è riservata allo Stato.

Il legittimo esercizio dei poteri legislativi ad opera del Legislatore regionale presuppone, quindi, che gli stessi siano esercitati nella cornice dei principi fondamentali previsti dalla normativa statale, facendo in modo che le decisioni di regolazione regionale “*non abbiano un effetto espulsivo e costituiscano una **disciplina cedevole**<sup>1</sup>”.*

#### **La neutralizzazione delle limitazioni regionali nelle aree idonee ex legge nazionale**

Il TAR chiarisce, quindi, che la qualificazione, ad opera della normativa regionale, di un’area come agricola di pregio o comunque caratterizzata da indicatori di non idoneità non può precludere in maniera automatica la realizzazione dell’impianto, ove ricorrano i presupposti dell’art. 20 del d.lgs. n. 199 del 2021, essendo necessario, in tal caso, motivare in modo puntuale e concreto le ragioni dell’eventuale diniego.

In altri termini, l’inclusione dell’area tra quelle non idonee secondo la normativa regionale non impedisce la realizzazione dell’intervento, laddove la stessa area sia qualificata come idonea dalla normativa statale.

Il Giudice esclude, quindi, la rilevanza di requisiti quali:

- la qualifica di imprenditore agricolo professionale;
- la finalità di autoconsumo dell’impianto.

Analogamente, risultano inapplicabili le prescrizioni quantitative previste dalla legislazione regionale, quali l’obbligo di asservimento di terreni all’impianto.

#### **Il coordinamento tra normativa nazionale e regionale**

Pur affermando a chiare lettere la prevalenza della disciplina statale, il TAR evita una lettura conflittuale del rapporto tra fonti.

---

<sup>1</sup> In termini analoghi, v. anche Consiglio di Stato, Sez. IV, 14 luglio 2025, n. 6160.

Secondo il Collegio, è possibile un'interpretazione che segua il principio della eterointegrazione delle fonti, in base alla quale la normativa regionale conserva validità, ma opera come disciplina **residuale** e **cedevole**, applicabile solo alle aree diverse da quelle qualificate dal Legislatore statale come idonee.

Tale soluzione appare equilibrata ed apprezzabile, in quanto consente di salvaguardare il ruolo legislativo delle Regioni nella materia *de qua*, nonché evita l'instaurazione di un giudizio di legittimità costituzionale.

### Considerazioni conclusive

Le pronunce del TAR Veneto segnano un passaggio rilevante nella definizione del quadro giuridico delle aree idonee, offrendo una lettura che valorizza la funzione semplificatoria ed acceleratoria sottesa all'art. 20 del d.lgs. n. 199 del 2021.

In particolare, l'indirizzo giurisprudenziale in commento consente di affermare che le discipline regionali:

- hanno carattere cedevole rispetto alla normativa statale; pertanto
- non possono introdurre limiti incompatibili o più restrittivi.

Le conclusioni elaborate dalla giurisprudenza amministrativa in ordine alla prevalenza della disciplina statale sulle aree idonee risultano tanto più attuali, anche alla luce del d.lgs. n. 190 del 2024, il cui art. 11-*bis*, introdotto dal d.l. 21 novembre 2025, n. 175, ha riscritto la disciplina delle aree idonee.

Il TU FER, infatti:

- rafforza il principio di interesse pubblico alla diffusione delle fonti rinnovabili;
- qualifica gli interventi in aree idonee come compatibili *ex lege* con gli strumenti urbanistici;
- introduce criteri vincolanti per la pianificazione regionale, con l'intento di ridurre la frammentazione regionale, uniformare criteri e procedure, limitare divieti generalizzati regionali.

Ne deriva che l'indirizzo espresso dal TAR Veneto appare non solo attuale, ma coerente con l'evoluzione normativa più recente.



**A cura di:**



**Sergio Fienga**

*Partner*

[sergio.fienga@5rs.it](mailto:sergio.fienga@5rs.it)



**Jaime Guiso Gallisai**

*Senior Associate*

[jaime.guiso@5rs.it](mailto:jaime.guiso@5rs.it)